

nuove diocesi e modificarne presi i concerti coll' Imperatore ; l' Imperatore nel proporre a S. S. i Vescovi per la nomina in forza di privilegio, si prevarrà del Consiglio dei Vescovi della stessa provincia ecclesiastica ; lasciata facoltà alla Chiesa per diritto suo proprio di acquistar liberamente dei nuovi possessi per qualsiasi titolo, e la proprietà di quanto ora possiede e possederà in seguito. Nessuna fondazione ecclesiastica antica e nuova potrà essere riunita o soppressa senza l' intervento della Santa Sede.

Queste le principali disposizioni del concordato. A loro volta i metropolitani ed i Vescovi prima di assumere la direzione delle loro Chiese doveano prestare a S. M. il seguente giuramento di fedeltà:

Io giuro e prometto pel Santo Evangelo di Dio, come si conviene ad un Vescovo, obbedienza e fedeltà a S. M. I. R. A. ed a tutti i suoi successori. Parimenti